

STATUTO

ARCHE'- COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTEL GOFFREDO MN VIA
ACCADEMIA 11

Numero REA: MN - 207104

Codice fiscale: 01896190202

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-11-2012 - Statuto completo	2
--	---

Allegato⁴ Bu al N° 76572/21494 REP.



COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

STATUTO



Statuto Sociale "Arché - Cooperativa Sociale - ONLUS"

TITOLO I: DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

Con riferimento alla legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle Cooperative Sociali" è costituita la società cooperativa

"Arché - Cooperativa Sociale - ONLUS"

La cooperativa ha sede nel comune di Castel Goffredo (MN).

Il Consiglio d'Amministrazione ha facoltà di istituire sedi secondarie, succursali, uffici, etc., anche altrove.

ART. 2 – DURATA

La Cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere ulteriormente prorogata, oppure sciolta anzitempo con deliberazione dell'Assemblea salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II: SCOPO, OGGETTO, ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

ART. 3 – SCOPO SOCIALE

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana, al benessere fisico e psichico ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali, sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo 1 della lettera a) della Legge 381/91.

Essa intende inoltre perseguire l'inserimento occupazionale ed il miglioramento delle condizioni sociali e culturali di giovani in cerca di lavoro e delle persone svantaggiate, anche attraverso nuove occupazioni e di nuove opportunità, innovando l'approccio alle politiche dell'occupazione. Ciò ai sensi dell'art.1 comma1 lettera b) della Legge 08/11/1991 n°381.

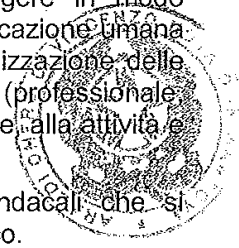
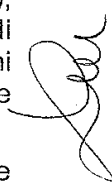
Per l'effettivo raggiungimento degli scopi di cui sopra, la cooperativa sarà impegnata inoltre nel necessario collegamento funzionale fra le suddette attività di tipo a) e di tipo b), e comunque nel rispetto delle condizioni organizzative previste dalla legge, anche di natura amministrativa, prevedendo a tale proposito la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni connesse dalla vigente normativa.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed agisce in rapporto ad essi.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

Operando secondo questi principi la Cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro attività finalizzate al recupero e alla qualificazione umana, morale, culturale, professionale. Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che, a qualsiasi titolo - (professionale, di volontariato o quali utenti, clienti, fruitori) - partecipino, nelle diverse forme, alla attività e alla gestione della Cooperativa.

Potrà dare altresì adesione ad organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.



Statuto Sociale "Arché-Cooperativa Sociale - ONLUS"

ART. 4 – OGGETTO SOCIALE

In particolare, la Cooperativa intende realizzare i propri scopi attraverso: la gestione di servizi socio-sanitari, sanitari ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, a rispondere ai bisogni dei bambini, ragazzi e giovani con particolare attenzione a chi si trovi in uno stato di bisogno, materiale o morale, ovvero in una situazione di sfavore o marginalità sociale nonché a persone con difficoltà di apprendimento, di integrazione socio culturale o esposte a rischio di emarginazione.

2. lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

- ludoteche, centri di aggregazione giovanile, spazi gioco e centri di ascolto polifunzionali;
- centri, strutture, spazi di socializzazione culturale, del tempo libero, del turismo;
- servizi educativi, assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- scuole-genitori, consulenza, sostegno, anche scolastico, e animazione gruppi-famiglia;
- servizi socio-sanitari e sanitari, per la tutela della salute, la prevenzione delle malattie, il sostegno e la riabilitazione, attraverso la gestione di servizi domiciliari, ambulatoriale e strutture socio-sanitarie, sanitarie, centri di diagnosi e cura preventiva, centri di diagnosi cura e riabilitazione dell'età evolutiva, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative.;
- attività di formazione, consulenza, orientamento;
- attività di animazione sul territorio attivando le forze creative della comunità per riscoprire il ludico come momento di gioia, crescita e senso di appartenenza;
- attività di sensibilizzazione della comunità locale, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione dell'infanzia e della popolazione giovanile con particolare attenzione al coinvolgimento della scuola;
- attività di promozione alla cultura del cambiamento, alla solidarietà e alla cooperazione;
- attività di studio e monitoraggio dei bisogni della comunità;
- attività di prevenzione;
- asili nido, micronidi, nidi-famiglia, nidi aziendali, scuole materne ed altre strutture educative;
- attività editoriali rivolte al mondo della cooperazione e solidarietà e alla promozione integrale del cittadino.
- Attività culturali e sportive per la gestione di strutture sportive e ricreative di qualunque natura (musei, biblioteche, agriturismi didattici, tornei sportivi...)
- Attività agricola, di conservazione o trasformazione di prodotti agricoli, attività a salvaguardia dell'ambiente a tutela della qualità della vita e del cittadino;

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto sociale; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla U.E.,



Statuto Sociale "Arché -Cooperativa Sociale - ONLUS"

dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali potrà infine costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge n.59 del 31 gennaio 1992 ed eventuali norme modificative e integrative.

La cooperativa potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e potrà avvalersi di tutte le agevolazioni di Legge.

Inoltre, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione.

Potrà infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'articolo 2545-septies del Codice Civile, previa delibera da parte dell'assemblea dei soci.

La cooperativa può operare anche con terzi.

La cooperativa può ricevere prestiti dei soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla Legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

ART. 5 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà delle prestazioni lavorative dei soci; potrà comunque svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori troveranno fonte nel regolamento di cui all'art. 6 della legge 3/4/2001 n. 142.

TITOLO III: SOCI

ART. 6 – REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci i soggetti persone fisiche e giuridiche, che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali: società, enti e cittadini italiani e stranieri maggiorenni. Di preferenza i soci dovranno risiedere o svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della Cooperativa.

Possono essere soci della Cooperativa:

- a) i soci lavoratori (prestatori d'opera a fronte di un compenso);
- b) i soci fruitori (fruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla società);
- c) i soci giuridici, secondo il disposto dell'articolo 11 della Legge 381 del 28/2/1993: persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti è previsto il finanziamento e lo sviluppo della attività di cui all'articolo 7 del presente Statuto Sociale;
- d) i soci volontari (ossia soci che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per motivi solidaristici).



Statuto Sociale "Arché -Cooperativa Sociale - ONLUS"

- e) Soci sovventori, ossia soci che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale.

Ogni socio è iscritto ad un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza ad una delle categorie su indicate.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e/o lungo termine.

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo.

E', inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto.

ART. 7 – CATEGORIE SPECIALI DI SOCI

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'articolo 2527, comma 3, del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore 12 mesi.

Il socio appartenente a tale categoria speciale ha diritto di voto solo alle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

I soci inseriti in tale categoria non possono esser eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545bis del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto sociale, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle di cui all'articolo 15 del presente statuto sociale, anche:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;
- b) la carenza di partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla cooperativa.



Statuto Sociale "Arché -Cooperativa Sociale - ONLUS"

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio deve presentare, tre mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda al Consiglio di Amministrazione che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata al socio e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

ART. 8 – DOMANDA E PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e Codice Fiscale;
- indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge e dalle deliberazioni assembleari;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del Codice Civile, se trattasi di società, associazioni od enti, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere le ulteriori seguenti informazioni:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda.
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro il termine di decadenza dei 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione. Gli amministratori, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 9 – OBBLIGHI DEI SOCI

Ogni socio si obbliga a versare il capitale sottoscritto, suddiviso in azioni del valore nominale di 30 (trenta) euro ciascuna. Il capitale sottoscritto non dovrà essere inferiore al limite minimo fissato dalla legge e dalle deliberazioni assembleari, né superiore al limite massimo fissato dalla legge.

I soci si obbligano ad osservare le disposizioni dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.



Statuto Sociale "Arché-Cooperativa Sociale - ONLUS"

ART. 10 – RECESSO

Oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata da parte del socio alla società a mezzo raccomandata a/r.

L'organo amministrativo deve esaminare la domanda entro 60 giorni dal ricevimento per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge o del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 11 – ESCLUSIONE

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere, con propria deliberazione, alla esclusione del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 del presente statuto sociale, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
- d) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto sociale, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- f) non partecipi alle ultime 3 assemblee convocate dal C. di A. della Cooperativa senza aver fornito delega alcuna o aver contattato il C. di A. per chiarimenti in merito alla mancata partecipazione ai momenti assembleari;
- g) Che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza
- h) Che nel rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- i) Il cui rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempienza e/o gravi motivi
- j) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

Il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Statuto Sociale "Arché -Cooperativa Sociale - ONLUS"

ART. 12 – PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO E/O ESCLUSIONE

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'eventuale rapporto di lavoro instaurato e dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

ART. 13 – DIRITTI IN CASO DI RECESSO E/O ESCLUSIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545- quinquies del Codice Civile.

Il rimborso del capitale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatta entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro il termine massimo di 5 (cinque) anni.

ART. 14 – MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui all'articolo precedente.

Gli eredi o legatari del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347 commi 2 e 3 del Codice Civile.

I possessori provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono subentrare nella partecipazione del socio defunto previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 10. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 13.

Si applica l'articolo 2534 del Codice Civile.

ART. 15 – TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con raccomandata a/r.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la cooperativa deve iscrivere nel libro soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al collegio arbitrale.



Statuto Sociale "Arché -Cooperativa Sociale - ONLUS"

TITOLO IV: STRUMENTI FINANZIARI

ART. 16 – STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile e dell'articolo 111 – octies delle disposizioni attuative.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea sono stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b) le modalità di circolazione;
- c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto sociale.

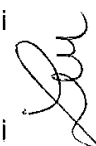


TITOLO V: PATRIMONIO SOCIALE

ART. 17 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni del valore nominale di € 30. Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere inferiore da quanto stabilita dalla legge e dalle delibere assembleari, né superiore ai limiti di legge ;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote sociali formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto sociale e delle deliberazioni degli organi sociali;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto dalla legge.



Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

TITOLO VI: BILANCIO

ART. 18 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.



Statuto Sociale "Arché -Cooperativa Sociale - ONLUS"

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni sanciti dall'articolo 2423 e seguenti del Codice Civile.

Gli amministratori documentano in Nota Integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del Codice Civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

ART. 19 – RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri e le direttive stabilite dall'apposito regolamento.

I ristorni possono essere erogati in denaro oppure mediante aumento gratuito del valore delle azioni sottoscritte e versate.

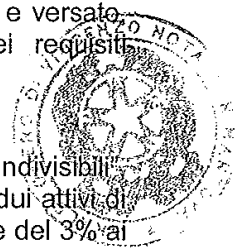
Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

ART. 20 – DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione degli utili annuali destinando:

- a) una quota non meno del 30% a riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e nelle modalità previste dalla legge;
- c) un eventuale quota, destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- d) un eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- e) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare di accantonare a "Riserve Indivisibili" alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904, tutti i residui attivi di bilancio, anche senza dedurre il 30% a riserva legale, fatta salva la destinazione del 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992 n. 59.



Statuto Sociale "Arché -Cooperativa Sociale - ONLUS"

TITOLO VII: GLI ORGANI SOCIALI

ART. 21 – SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E ORGANI SOCIALI

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione; conseguentemente gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci se nominato;
- d) l'organo di controllo contabile, se nominato per obbligo di legge o per scelta dei soci

SEZIONE I – ASSEMBLEA

ART. 22 – CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede legale o altra sede se reputata più idonea e favorevole alla partecipazione dei soci, purchè nell'ambito del territorio nazionale, mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza a mezzo lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo, se esistente; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, ricorrendone i presupposti e le condizioni, entro il maggior termine di cui all'art. 2364 C.C..

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dal consiglio di amministrazione o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;
 - le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione,
- la deliberazione dell'assemblea deve essere assunta alla presenza di un notaio.

ART. 23 – DECISIONI DEI SOCI RIUNITI IN ASSEMBLEA

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.



Statuto Sociale "Arché -Cooperativa Sociale - ONLUS"

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori ed eventuali compensi loro dovuti;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore contabile ed eventuali compensi loro dovuti, solo se ricorrono i termini di legge previsti per l'obbligatorietà di tale istituto o se deciso dall'Assemblea;
4. la modificazione dello statuto;
5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7. l'approvazione di regolamenti interni e di altri oggetti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, e può impartire, se richieste, direttive di gestione agli amministratori;
8. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare con le modalità previste dall'articolo 2479 – bis c.c. fatto salvo il disposto dell'articolo 22.

ART. 24 – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Quando si tratta di delibere sullo scioglimento anticipato e la liquidazione della Cooperativa l'Assemblea per essere valida deve essere costituita in prima quanto in seconda convocazione da almeno 3/5 dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Per la modifica dello scopo sociale è necessario il voto favorevole di almeno 4/5 dei soci.

ART. 25 - DIRITTO DI VOTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

I voti attribuibili ai soci sovventori non devono in ogni caso superare 1/3 del totale dei voti spettanti a tutti i soci.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ad ogni socio non possono essere conferite più di 2 deleghe.



Statuto Sociale "Arché -Cooperativa Sociale - ONLUS"

ART. 26 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L' assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice-presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

SEZIONE II - ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 27 - AMMINISTRATORI

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 a 7 membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata solamente a soggetti soci, con maggioranza scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi.

Essi possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

ART. 28 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

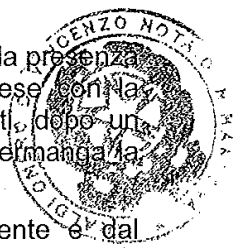
La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo, che può essere diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, e l'ora della riunione, deve essere spedita o recapitata a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, con raccomandata a.r. o qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, in modo che essi siano informati almeno 3 giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei membri in carica. In caso di parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso di parità, la parità prevale la parte a cui si afferisce il voto del presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario. Tale verbale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto. Il consiglio di



Statuto Sociale "Arché -Cooperativa Sociale - ONLUS"

amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonchè i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Se nel corso dell' esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale, se nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea entro 30 giorni perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 29 - RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza della cooperativa, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministrazione, al vice presidente in caso di impedimento del presidente.

Il presidente, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri al vice presidente o ad un membro del consiglio di amministrazione.

SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ART. 30 - COLLEGIO SINDACALE e CONTROLLO CONTABILE

Nel caso si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, o qualora decida l'Assemblea, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

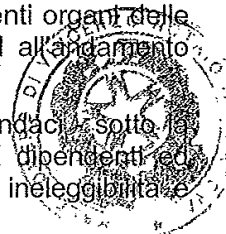
Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese – possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.



Statuto Sociale "Arché-Cooperativa Sociale - ONLUS"

Salvo diversa deliberazione dell'assemblea all'atto della nomina e qualora la legge lo consenta, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina, all'atto della nomina, il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

TITOLO VIII - SCIoglimento E ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 31 - SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 32 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti.
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.



Statuto Sociale "Arché -Cooperativa Sociale - ONLUS"

ART. 33 – MEDIAZIONE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, o promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori, sindaci, o revisori legali in relazione alla validità all'interpretazione, all'inadempimento e/o alla risoluzione del presente statuto o comunque ad esso collegato e/o all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari aventi ad oggetto diritti disponibili, saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione ai sensi del D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni e successivi decreti di attuazione, da esperirsi presso l'Organismo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Mantova, secondo le previsioni del suo regolamento, qui richiamato integralmente e che avrà valore prevalente su ogni altra e diversa pattuizione eventualmente stipulata tra le parti.

Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

Il mancato rispetto della presente clausola di mediazione da parte di chi promuove un giudizio ovvero da parte di chi, invitato in mediazione ai sensi della presente clausola, non vi partecipi, comporta il pagamento di una penale a carico del soggetto inadempiente, accettata sin d'ora e quantificata nella misura pari al contributo unificato dovuto con solidarietà attiva a favore delle parti.

Esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, potrà ritenersi operante la Clausola Arbitrale di cui al successivo articolo.

ART. 34 - CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un arbitro nominato dal presidente del Tribunale.

L'Arbitro funzionerà con poteri di amichevole compositore, giudicherà inappellabilmente, anche senza le formalità di procedure irritualmente.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il recesso.

ART. 35 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

